

**ORDINE DEL GIORNO
N. 307**

**DDL 83 LEGGE FINANZIARIA PER
L'ANNO 2015. SOSTEGNO ALLE
BIBLIOTECHE NON REGIONALI
PRESENTI SUL TERRITORIO
PIEMONTESE.**

Presentato dai Consiglieri regionali:

*FREDIANI FRANCESCA (prima firmataria), ANDRISSI
GIANPAOLO, BATZELLA STEFANIA, BERTOLA GIORGIO, BONO
DAVIDE, CAMPO MAURO WILLEM, MIGHETTI PAOLO DOMENICO*

Protocollo CR n. 16059

Presentato in data 28/04/2015

X LEGISLATURA

19:10 28 APR 2015 A01000 000918



Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

CL. 2.18.2/310/2015 K
2.6/84/2014 K

ORDINE DEL GIORNO N° 307

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,

trattazione in Aula
trattazione in Commissione



DDC 83 *Esse di nuova versione per piano 2015*
Oggetto: *Sostegno alle Biblioteche non Regionali presenti sul territorio piemontese*

Premesso che


La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.

Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti. (Art. 29, Decreto legislativo N° 42 del 22 gennaio 2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio)

Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza. (Art. 30, Decreto legislativo N° 42 del 22 gennaio 2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio)

La Regione promuove lo sviluppo ed il coordinamento delle biblioteche degli Enti locali o di interesse locale, secondo i fini indicati dallo Statuto e le linee della programmazione regionale, al fine di realizzare:

- la salvaguardia del patrimonio culturale regionale custodito nelle biblioteche, la valorizzazione e l'incremento del materiale bibliografico;
- la progressiva organizzazione di un sistema regionale, unitario e articolato, di biblioteche centri culturali, atti ad assicurare con finanziamenti pubblici un



servizio di base a tutti i cittadini, nel rispetto di tutte le opinioni politiche e religiose;

c) favorire la realizzazione del principio di cui alla lettera b) anche per le altre strutture bibliotecarie non statali, mediante convenzioni. (Art. 1 - L.R. 19 dicembre 1978, n. 78 - Norme per l'istituzione ed il funzionamento delle biblioteche pubbliche di Enti locali o di interesse locale)

Considerato che

I beni librari sono parte integrante del patrimonio storico e culturale del nostro territorio. Non consistono solo nei singoli pezzi, quali manoscritti, incunaboli e libri antichi, ma anche nelle raccolte librario sedimentate nel tempo e quelle in via di costituzione nelle biblioteche e negli istituti che conservano materiale librario e documentario. Assicurare la conservazione e la disponibilità dei documenti originali è parte fondamentale dei doveri dell'ente Regione.

Accanto alle Biblioteche regionali, le biblioteche non Regionali rivestono un ruolo centrale nel sistema di tutela e conservazione del patrimonio librario a disposizione della collettività.

Il Consiglio regionale impegna la Giunta regionale

a valutare la possibilità di sostenere l'attività delle Biblioteche non Regionali ma presenti nel territorio della Regione, anche attraverso la sottoscrizione di Convenzioni con Enti e Università;

ad attivarsi al fine di finanziare tali Convenzioni attraverso l'utilizzo di fondi strutturali.